

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste

Modalità e procedure per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione di durata non superiore ai dodici mesi

**LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6 –
ARTICOLO 17, comma 1, lettera a)**

1. Premessa e riferimenti normativi

La Regione Siciliana – al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, sulle quali gravano, oltre che i danni relativi alle avverse condizioni atmosferiche, anche gli effetti di una situazione sfavorevole causati dalla crisi congiunturale – ha deciso di attivare il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione di durata non superiore ai dodici mesi.

La relativa norma regionale è prevista dalla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009, comma 1, lettera a), art. 17, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 20.05.09.

Per la concessione dei prestiti agevolati di conduzione, così come previsto dal comma 3, art. 17, della L.r. n. 6/09, ciascuna Banca stipula una convenzione con l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, nella quale sono stabiliti, il tasso da applicare, le modalità di concessione e rendicontazione dei prestiti stessi.

2. Aiuto in “ *de minimis*”

Il contributo in conto interessi, di cui alla L.R. n. 6/09, comma 1, lettera a), art. 17, ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli (“regolamento *de minimis*”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007.

Il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli; con riferimento alla nuova classificazione ISTAT delle attività economiche (ATECO 2007), i

settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I (codici ATECO 2007 sezione A fino al cod. A 1.50.00 compreso) rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1535/2007.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di **€ 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.**

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti. L'aiuto in conto interessi concesso ai sensi della L.R. 6/09, comma 1, lett. a), art. 17, qualora superi il massimale di €. 7.500,00 non può essere frazionato per poter rientrare nel campo di applicazione del suddetto regolamento.

L'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dal suddetto regolamento comunitario è l'equivalente sovvenzione lorda (ESL), che in questo caso, coincide esattamente con l'importo del contributo in conto interessi concesso.

3. Dotazione finanziaria

Tenendo conto del tetto massimo di spesa da erogare in tre anni per gli aiuti in “ *de minimis*” in Sicilia, stabilito con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 8013 del 30.03.09, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 26.06.09 e della destinazione di tale importo decisa dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e delle Foreste con Decreto Assessoriale n. 1.717 del 28.08.09, le risorse assegnate inizialmente per l'attuazione della norma sono pari a **4** milioni di euro, così come stabilito con D.A. n. 2429 del 18.12.09.

4. Beneficiari

I soggetti beneficiari dell'intervento agevolativo sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, titolari d'impresе agricole, iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, società cooperativa, ecc.) e con sede nel territorio della Regione Siciliana. Inoltre, devono aver costituito il fascicolo aziendale presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Per l'individuazione della figura dell'imprenditore agricolo si rinvia alla relativa definizione contenuta nell'allegato A del Decreto 27 maggio 2009 – Approvazione delle “*Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento* “. Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 19.06.09; analogamente per gli obblighi connessi alla tenuta del Fascicolo aziendale, si rinvia alla relativa voce dell'allegato anzidetto.

5. Determinazione della spesa di gestione ritenuta ammissibile

Il credito agrario di esercizio destinato a finanziare le esigenze di conduzione delle attività agricole e zootecniche, nonché di quelle connesse e collaterali, si caratterizza per una durata variabile espressa in mesi di esposizione (periodo di anticipazione), differente per singolo comparto produttivo, dalla durata massima di applicazione, pari a 12 mensilità.

Poiché l'obiettivo dell'intervento è di agevolare l'imprenditore nella conduzione dell'azienda agraria si è resa necessaria la valutazione del "capitale di anticipazione", che risulta pari a quella disponibilità finanziaria teorica necessaria allo stesso imprenditore per anticipare parte delle spese di gestione o "capitale di circolazione". Nella letteratura economico-agraria il capitale di anticipazione è pari alla disponibilità finanziaria teorica i cui interessi annui coprono la differenza tra gli interessi passivi (sulle spese effettive che man mano si sostengono durante la gestione) e gli interessi attivi di gestione (sui ricavi dei prodotti dell'annata che man mano si vendono durante la stessa gestione).

A tal fine occorre, quindi, specificare che rientrano nel calcolo del capitale di circolazione le seguenti categorie di spesa corrente di gestione ritenuta ammissibile::

- Sv = Spese varie (acquisto di mezzi tecnici di produzione)
- N e S = Noleggi e servizi strettamente legati alla produzione
- St e Sa = Stipendi e salari per la remunerazione del lavoro
- Q = quote di ammortamento, manutenzione ed assicurazione
- Asa = altre spese annue

Per le finalità dell'art. 17 della L.R. 6/2009 si considera come parametro massimo ammissibile a finanziamento il valore del capitale di circolazione e, trattandosi di prestito di conduzione a breve termine, il periodo di anticipazione quale durata del finanziamento.

I valori sono espressi per ettaro coltura nelle coltivazioni e per unità di bestiame adulto (UBA) nel caso degli allevamenti per i quali vanno utilizzati i relativi coefficienti di conversione o, in alcuni casi, per quantità di carne o di latte prodotta.

I parametri da utilizzare per il calcolo della spesa di gestione ritenuta ammissibile, stabiliti con D.A. n. 2429 del 18.12.09, sono riportati nella Tabella allegata alle presenti disposizioni attuative.

6. Misura del contributo in conto interessi

Il contributo in conto interessi consiste nell'abbattimento di 2 punti percentuali del tasso d'interesse concordato liberamente tra la Banca convenzionata e l'impresa richiedente.

Se la domanda è presentata da "giovani imprenditori agricoli" (aventi età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della richiesta), l'abbattimento concesso è di 3,5 punti.

Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni non sono cumulabili – avendo medesima finalità, con i finanziamenti agevolati previsti dall'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

7. Garanzie

I prestiti di conduzione sono assistiti da garanzia sussidiaria rilasciata dalla Società Gestione Fondi per l'Agro-Alimentare SRL (ex F.I.G.) di cui all'art. 1, comma 512 della legge 311/04 e Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/02/2006.

8. Procedure

La procedura per la concessione dei prestiti di conduzione a tasso agevolato prevede che la richiesta venga inoltrata, contestualmente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio o dove sussiste la maggiore superficie, utilizzando il modello conforme a quello predisposto dall'Assessorato, al fine di ottenere la:

- **AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO** (Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura)
- **CONCESSIONE DEI PRESTITI** (Banche convenzionate)

8.1. Ammissibilità al contributo in conto interessi

8.1.1 Richiesta di ammissibilità

I soggetti, interessati alla concessione dei prestiti di conduzione a tasso agevolato, dovranno presentare la relativa domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Assessorato, completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o tramite CAA, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'azienda, nonché alla Banca prescelta per l'erogazione del prestito.

La domanda di concessione del prestito agevolato deve essere presentata **entro il 31 AGOSTO 2010**.

I soggetti beneficiari, giusto mandato scritto, possono farsi assistere, nella compilazione della domanda da un Centro di Assistenza Agricolo, abilitato a operare in Sicilia.

Documentazione a corredo della domanda

La domanda di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

Imprese individuali:

- Scheda di validazione del Fascicolo aziendale opportunamente validata dal responsabile del Centro Assistenza Agricolo di appartenenza; (*)
- Copia certificato Camera di Commercio; (*)

(*) Nel caso di assistenza da parte di un CAA, tali documenti non sono necessari.

- Copia di un valido documento di riconoscimento

Imprese associate e cooperative:

Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni;
- Copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento agevolativo;
- Cooperative: iscrizione delle cooperative all'albo nazionale delle cooperative e/o copia dell'attestato di revisione

8.1.2 Rilascio Nulla osta

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente, accertati i requisiti di ammissibilità, dovrà provvedere, entro **15 giorni** dalla presentazione delle domande, ad emettere un Nulla osta all'operazione creditizia, valido 120 giorni, salvo proroghe per giustificati motivi, contenente i seguenti elementi:

1) Importo massimo del prestito concedibile

L'importo massimo del prestito concedibile deve tener conto dei parametri ettaro/coltura, stabiliti con Decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e delle Foreste n. 2429 del 18.12. e dovrà basarsi sui dati contenuti nella scheda di validazione del Fascicolo aziendale o, in alternativa, su quanto attestato dal CAA e sulla dichiarazione resa dal beneficiario nel corpo della domanda, circa la superficie agricola utilizzata e l'ordinamento colturale aziendale.

Nel caso di difformità tra quanto dichiarato in domanda dal beneficiario e quanto risultante dalla scheda di validazione del Fascicolo aziendale, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie risultante nel fascicolo. Se l'eccedenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto.

Dall'importo massimo del prestito concedibile deve essere detratto l'importo del finanziamento agevolato concesso dalla CRIAS, ai sensi della L.R. n. 6/09, art. 16.

2) Informazioni su aiuto in de minimis

Nel Nulla osta è contenuta l'informazione per iscritto all'impresa dell'importo potenziale dell'aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lorda) e del fatto che si configura un aiuto de minimis, ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

3) **Concorso regionale nel pagamento degli interessi**

In questo caso l'importo del contributo in conto interessi a carico della Regione Siciliana coincide con l'E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lorda), da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di €. 7.500,00; qualora l'importo dell'agevolazione da concedere superi il massimale di 7.500,00 Euro, questa non può essere erogata nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale.

8.2. Concessione del prestito

Le domande di finanziamento sono istruite dalle Banche secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto delle proprie procedure.

Rimane alle Banche la valutazione del merito della concessione del credito e l'insindacabile giudizio nell'assumere le proprie determinazioni.

Le Banche comunicano per iscritto all'impresa la concessione del prestito o l'eventuale diniego; in quest'ultimo caso, analoga comunicazione viene data all'Ispettorato che ha emesso il Nulla osta.

Il prestito è erogato al tasso contrattuale concordato liberamente tra la Banca convenzionata e l'impresa richiedente.

9. Erogazione e rendicontazione

Per ciascun prestito erogato la Banca è tenuta a rilasciare un'apposita attestazione, che varrà quale rendicontazione per il riconoscimento del concorso interessi.

Entro **30 giorni** dal rilascio dell'attestazione bancaria dell'avvenuta erogazione del prestito, la stessa dovrà essere trasmessa dal beneficiario all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura che ha rilasciato il Nulla osta.

10. Concessione e liquidazione del concorso interessi

Il concorso interessi è liquidato **direttamente** ai soggetti beneficiari alla scadenza del prestito di conduzione agevolato.

Tabella per il calcolo del prestito di conduzione massimo agevolabile

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	Coefficienti di conversione in UBA (Unità Bestiame Adulto)	Parametro (€/UBA)
Vacche da latte / Latte (n° capi)	1.00	1.500,00
Altre vacche (n° capi)	0.80	1.500,00
Allevamenti bovini da carne (€/Kg. carne prodotta)		4,00-6,00 ⁽¹⁾
Avicunicoli ed altri allevamenti minori (piccioni, conigli e lepri, ecc.) x 100 capi	1.30	(²)
Suino (€/Kg. carne prodotta)		1,50-2,50 ⁽¹⁾
Lattonzoli (€/Kg. carne prodotta)		1,50-2,50 ⁽¹⁾
Suini da ingrasso oltre 90 Kg. (€/Kg. carne prodotta)		1,50-2,50 ⁽¹⁾
Pecore e capre (€/l latte prodotto)		2,00
Equini (n° capi)	0.60	(²)
Allevamenti elicicoli (per 5.000 lumache)	1,30	(²)
Struzzi (n° capi)	0,60	(²)
Altre tipologie di allevamenti ⁽³⁾		(²)
Acquacoltura (€/q. prodotto)		50,00
Api (€/q. prodotto fresco)		7,50

⁽¹⁾ A seconda se è compreso o meno l'acquisto del bestiame;

⁽²⁾ La spesa ammessa deve tener conto delle reali esigenze di liquidità dell'impresa richiedente;

⁽³⁾ Nelle "*Altre tipologie di allevamenti*" sono inclusi: gli animali da pelliccia (riproduttori) (0,25); quaglie x 100 capi (1,00); selvatici ungulati (cinghiali, daino, cervo ...) (0,30);

COLTIVAZIONE	Parametro (€/Ha)
<i>COLTURE ERBACEE</i>	
Grano duro	550,00
Altri cereali	500,00
Foraggere	500,00
Ortaggi in pieno campo	3.500,00
Ortaggi in serra (€/ 1.000 mq.)	6.000,00
Fiori in pieno campo	20.000,00
Fiori in serra (€/ 1.000 mq.)	6.000,00
Colture industriali	900,00
<i>COLTURE ARBOREE</i>	
Agrumeto	4.500,00
Vigneto per uva da tavola	7.000,00
Vigneto per uva da vino	5.000,00
Oliveto per olive da tavola	5.000,00
Oliveto per olive da olio	4.000,00
Frutteti	4.000,00
Frutteti specializzati ⁽⁴⁾	8.000,00
Frutta secca	2.400,00

Agriturismo ⁽⁵⁾

⁽⁴⁾ In questo caso il frutteto deve presentare elevati gradi d'intensità fondiaria ed agraria;

⁽⁵⁾ Incremento del **20%** dei parametri utilizzati per le attività agricole.